

**Ordinanza
sull'esportazione, l'importazione e il transito
dei beni utilizzabili a fini civili e militari
e dei beni militari speciali
(Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)**

Modifica del 3 giugno 2009

Il Dipartimento federale dell'economia,

visto l'articolo 22 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 1996¹ sul controllo dei beni a duplice impiego,

ordina:

I

Gli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del 25 giugno 1997² sul controllo dei beni a duplice impiego sono sostituiti dalle versioni qui annesse³.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2009.

3 giugno 2009

Dipartimento federale dell'economia:
Doris Leuthard

¹ RS **946.202**

² RS **946.202.1**

³ I testi degli allegati 1–3 non sono pubblicati nella RU. Gli allegati sono disponibili su Internet al seguente indirizzo: (www.seco.admin.ch [Temi/Politica economica esterna/Controlli delle esportazioni/Prodotti industriali]). Estratti degli allegati possono essere chiesti alla SECO, settore controlli all'esportazione/Prodotti industriali. Fa fede il testo pubblicato su Internet.

